



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29
Del 29-10-2012

Oggetto: REVOCA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 19/2012. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| FABIO STEFONI | P | BONI RENZO | P |
| ALFONSO PEDICINO | P | MAGNANINI MARIO | P |
| ERNESTO BALLINI | P | MONTAGNA CRISTINA | P |
| MARIA LUISA MARCHETTI | P | FAUSTINI UGO A. | P |
| FABIO FERRAMONDO | P | BALDELLI NICOLA | P |
| DOMENICO CAUCCI | P | GOBBI MASSIMILIANO | A |
| EMILIANO ROSSI | A | CANTONI GIANLUCA | P |
| MICHELE ROSSINI | P | PARADISI ALESSANDRA | P |
| GIANFRANCO FARAOTTI | P | | |

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa ANNALISA PUOPOLO che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

Verbale n. 29

Si dà atto che immediatamente dopo l'appello è entrato il consigliere Faustini.

Rientra il consigliere Paradisi

Il Presidente invita il nuovo consigliere Cristina Montagna a sedersi sui banchi del Consiglio Comunale e dà lettura del 1° punto aggiuntivo all'o.d.g.

Presenti 15 assenti 2 (Rossi e Gobbi)

Il consigliere Rossini illustra la proposta di seguito riportata (all. a)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.05.2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in forza degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché la modifica dell'aliquota di base relativa agli altri fabbricati, elevata al 9,80% rispetto al 7,60%;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);*
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;*
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);*
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);*
- e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:*

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (ibid.);

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige

l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) il quale, con una modifica all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la facoltà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, già notevolmente ridotta rispetto al passato;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo e con il venir meno della potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, viene sottratta ai comuni la possibilità di:

- a) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;*
- b) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali;*
- c) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;*
- d) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;*
- e) prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;*

Considerato quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

- a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta.*
- b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;*

Tenuto conto altresì che le facoltà previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui sopra;

Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili attraverso l'individuazione dei valori medi venali in comune commercio, già prevista dall'articolo 59, comma 1), lettera g), del d.Lgs. n. 446/1997, che allo stato attuale tale facoltà non sia utilizzabile visti i contrastanti pareri tra l'IFEL da un lato, ed

il Dipartimento delle Finanze dall'altro, che in due documenti separati forniscono pareri esattamente opposti su tale facoltà; si rinvia pertanto la decisione in attesa di definitivi chiarimenti dagli organi competenti;

Ricordato infine che il comune aveva già stabilito, attraverso il citato regolamento dell'imposta municipale propria:

- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011);*
- l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (ibid.);*
- le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);*
- l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);*

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all'approvazione del nuovo regolamento dell'imposta municipale unica al fine di adeguarlo al sopravvenuto quadro normativo, revocando contestualmente quello precedentemente approvato;

Viste le linee guida per la redazione del regolamento IMU predisposte dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanate nel mese di luglio 2012, ed il prototipo di Regolamento IMU allegato:

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- *il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;*

- *l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;*
- *il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;*
- *il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;*

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44) e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 31 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto delle intervenute modifiche alla determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio (vedasi Ministero dell'Interno) ed alle correlate variazioni sulla previsione del gettito IMU per l'anno 2012 (vedasi Ministero delle Finanze);

Visti i verbali delle sedute della Commissione Bilancio tenutesi in data 12 e 18 ottobre 2012 nelle quali emergeva quanto segue:

- 1- *Proposta del Consigliere Baldelli di aumentare i valori medi delle aree fabbricabili finanziando con il maggior gettito derivante dalla rivalutazione delle basi imponibili predetti una riduzione di aliquota per gli immobili dati in uso gratuito ai figli.*
- 2- *Proposta della maggioranza, esposta dal Sindaco Fabio Stefoni appositamente intervenuto, di innalzare le aliquote per i fabbricati D5 e D7 alla aliquota massima del 10,60% e finanziare con tale maggior gettito una riduzione di aliquota per gli immobili dati in uso gratuito ai figli.*

Atteso che, come già richiamato in premessa, la rivalutazione dei valori medi delle aree fabbricabili, anche ove venissero superate le problematiche interpretative tra IFEL e Ministero delle Finanze già citate, non potrebbe comunque essere effettuata nei termini, stante la necessaria ricognizione con apposita perizia dell'Ufficio Urbanistica dei valori correnti di dette aree;

Vista la seguente ipotesi di variazione delle aliquote/detrazioni per l'anno 2012:

| Tipologia | Aliquote e detrazioni deliberate C.C. 24 del 24.05.12 | Aliquote e detrazioni proposte |
|--|--|---------------------------------------|
| <i>Aliquota ridotta abitazione principale</i> | 4,00% | 4,00% |
| <i>Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale</i> | 2,00% | 2,00% |
| <i>Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a</i> | Non presente | 7,60% |

| | | |
|---|--------------|----------|
| <i>parenti</i> | | |
| <i>Aliquota ordinaria</i> | 9,80% | 9,80% |
| <i>Aliquota maggiorata per immobili D5 e D7</i> | Non presente | 10,60% |
| <i>Detrazione per abitazione principale</i> | € 200,00 | € 200,00 |

Dato atto che la possibilità di variare le aliquote anche per le singole categorie catastali è espressamente contemplata nella Circolare 3/2012 del Ministero delle Finanze la quale relativamente alle aliquote afferma:

“L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.”

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di revocare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, adottati ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto*

legislativo n. 446/1997, approvato con propria deliberazione n. 19 in data 24.05.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- 2) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),
- 4) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012:

| <i>Aliquota/detrazione</i> | <i>Misura</i> |
|--|---------------|
| <i>Aliquota ridotta abitazione principale</i> | 4,00% |
| <i>Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale</i> | 2,00% |
| <i>Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti</i> | 7,60% |
| <i>Aliquota ordinaria</i> | 9,80% |
| <i>Aliquota maggiorata per immobili categoria catastale D5 e D7</i> | 10,60% |
| <i>Detrazione per abitazione principale</i> | €200,00 |

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 6) di garantire la massima diffusione del contenuto della presente delibera e dell’allegato regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Data l’urgenza di provvedere

PROPONE DI DELIBERARE

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Interviene il **Presidente** e prima di passare alla discussione dà lettura della richiesta di emendamento del cons. Baldelli (all. b).

Interviene il **cons. Baldelli** dando atto che l’argomento è stato ben trattato nel corso delle due commissioni bilancio, ciò permette che il Consiglio si svolga in maniera più fluida e veloce, infatti la sede più idonea per sviscerare i problemi e fare proposte è quella delle commissioni. Continua dicendo: “Voglio ribadire come questa tassa abbia intaccato gli equilibri economici delle nostre famiglie, del ceto medio che si è visto ancora una volta penalizzato su uno dei beni essenziali che è il bene casa. Ho cercato di proporre un modo per alleviare questo peso e quindi intervenire sulla seconda casa che diventa prima se viene data ad un figlio o parente di 1° grado. Siamo arrivati in commissione, con il sindaco in testa, a ridurre l’aliquota per le seconde case date in uso ai figli o a parenti di 1° grado passando

da una percentuale del 9,8 a 7,6. Abbiamo inoltre posto l'attenzione sulle aree fabbricabili ma ci siamo resi conto che per quel passaggio c'è bisogno di un po' più di tempo. Naturalmente non è stato abbandonato il progetto, intanto l'atto immediato da fare è quello di aumentare le aliquote per gli immobili D5 e D7. Mi sono permesso di presentare un emendamento perché anche nel caso di seconda abitazione concessa in uso ai familiari è di non prevedere la riduzione dell'aliquota per gli immobili ad uso residenziale classificati in A8 e A9”.

Interviene **il cons. Paradisi** dicendo che è stato sì fatto un passo avanti ma non totalmente. Dà lettura della relazione (all. c).

Interviene **l'assessore Rossini** chiedendo l'intervento del tecnico.

Interviene **il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. De Rose**: “non mi dilungo a contestare i conteggi fatti dalla consigliera Paradisi, perché sarebbe lungo, troppo tecnico e anche incomprensibile. Al di là di tutto questo faccio notare 2 situazioni:

1) la variazione di bilancio al prossimo punto all'o.d.g. ha recepito le modifiche che sono state fatte con i tagli ai fondi di riequilibrio da una parte e alle stime dell'IMU da parte del Ministero dall'altra. La differenza di 60.000 euro, rilevata dalla dott.ssa Paradisi, è stata stanziata sempre con la stessa variazione di bilancio in un fondo svalutazione crediti, per tutta una serie di motivazioni, in quanto da un lato vi è un obbligo di legge che sarà comunicato al Consiglio di stabilire un fondo svalutazione crediti pari al 25% dei residui attivi relativi al 2007, dall'altro per ovvi principi di prudenza;

2) al di là di quello che potete vedere, la situazione è assolutamente in continuo divenire. Il cons. Baldelli ricordava che noi siamo uno dei Comuni che cerca di rispettare i termini, i CAF hanno già chiesto le proroghe al 31 dicembre, molto probabilmente sarà accordata perché ad oggi ci sono molti comuni che non hanno ancora approvato il Bilancio di previsione 2012. La differenza di aliquota da 0,76 a 0,98 è di 500.000 euro, ben altre cifre rispetto a quelle enunciate dalla consigliera Paradisi.

Infine ricordo alla dott.ssa Paradisi che l'incremento delle spese, non derivano da incrementi di spese ma derivano dal fatto che attualmente nel bilancio di previsione sono inseriti 55.000,00 euro di fondo di riserva ai sensi del testo unico, più alto del solito, per evitare buchi nel bilancio visto l'andamento della normativa; in più sono presenti altri 75.000,00 euro di fondo svalutazione crediti sia per una questione di prudenza, sia per ottemperare in maniera più che abbondante alle normative di legge che sono state fatte. Quindi rispetto al bilancio 2011 all'interno del bilancio 2012 ci sono 75.000,00 euro + 55.000,00 euro di fondi accantonati. Questi non sono spese sono solo fondi prudenziali. Per questi motivi invito il Consiglio ad approvare questa delibera.

Alle ore 19:45 esce il Presidente Presiede il consiglio il Vice Presidente, dopo pochi minuti rientra il Presidente

Esce Baldelli e rientra.

Cauci si assenta e rientra.

Interviene **il Sindaco**: “Ringrazio il cons. Baldelli per aver evidenziato che l'impegno preso in Consiglio di fare le Commissioni è stato mantenuto. Per questo Consiglio sono state fatte ben due commissioni proprio per permettere di sviscerare al meglio gli argomenti, ecco perché bisogna cercare di essere presenti. Rilevo che la cons. Paradisi solitamente non partecipa a queste commissioni. Ritornando all'IMU, questa tassa non piace a nessuno è per questo che abbiamo cercato di non infierire ulteriormente sulla fascia di popolazione media, su quelle famiglie che già tanto sentono gli effetti della crisi. Quindi abbiamo scelto di intervenire sugli immobili classificati D7 per non infierire sulle famiglie. Invita i consiglieri a votare la delibera.

Interviene il **Presidente** dicendo che il cons. Paradisi o è un fenomeno, o a fatto studiare questi atti a qualcuno esperto, o avuto la disponibilità da parte del Presidente del Consiglio che, in barba al regolamento, invece di darle i documenti 24 ore prima della seduta, glieli ha dati con largo anticipo permettendole di andare in profondità ai problemi.

Interviene il **cons. Paradisi** dicendo che lei vede la cosa da un altro punto di vista: *“se avessi avuto i documenti dell’IMU ancora prima avrei potuto presentare un emendamento e mandarlo direttamente agli uffici per portarlo in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le commissioni, sono stata chiamata (Ferramondo e Rossini sono testimoni) a convocazione già fatta, io sono stata all’estero per lavoro in tutte e due le occasioni. Era stato detto che le date per le commissioni sarebbero state concertate invece così non è stato fatto. Torno alla proposta: la questione dell’IMU mi sta molto a cuore, ritengo che ci siano tutti i margini per fare una proposta diversa da quella che fa l’ufficio. Lei dott. De Rose non mi convince, le spese per prestazioni di servizi stanno aumentando, avrà anche un accantonamento prudenziale, ma ciò perché non riesce a contenere la dinamica della spesa, qui sta il problema del Comune di Castelnuovo di Porto. Se noi andiamo a vedere la spesa corrente nel 2012 – 11 -12 vediamo una crescita esponenziale. Ribadisco a mio avviso ci sono le condizioni per arrivare ad una unica aliquota. E questo è quanto mai importante per mettere il Comune al riparo da qualsiasi contestazione. Voi potete pure approvare il regolamento ma se qualcuno lo impugna il Comune si troverà ad affondare contenziosi. Oggi il Comune spende più per avvocati che per altro. La mia è una proposta costruttiva. Si può immediatamente convocare un Consiglio per dopo domani e proporre una aliquota unica e tra l’altro correggere le incongruenze tra la proposta di deliberazione ed il Regolamento. Chiedo di mettere ai voti la richiesta di rinviare la proposta e riconvocare il Consiglio. (All. e)*

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio.

Il consigliere Montagna preannuncia la propria astensione.

Presenti 15 assenti 2 (Rossi e Gobbi)

Favorevoli 1 (Paradisi) contrari 13 astenuti 1 (Montagna)

La proposta di rinvio è respinta

Il Presidente pone ai voti l’emendamento presentato dal Consigliere Baldelli e che reca il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio(All. b)

Favorevoli 13 contrari 1 (Paradisi) astenuti 1 (Montagna)

L’emendamento è approvato

Il Presidente pone ai voti la correzione di un refuso sulla delibera: alla pag. 7, nella terza riga della tabella, ove cita *“uso gratuito a parenti* sono state aggiunte le parole *“di primo grado”*.

Favorevoli 13 contrari 1 (Paradisi) astenuti 1 (Montagna)

La correzione è approvata

Il presidente apre alle dichiarazioni di voto

Interviene **il Consigliere Paradisi**: *per tutte le motivazioni espresse nella relazione consegnata al presidente e per non essere stata accolta la mia proposta di aliquota unica a 7,60 annuncio voto contrario.*

Interviene **il consigliere Baldelli**: *annuncio voto favorevole perché ritengo che sul bene casa da parte del consiglio Comunale questa non può essere considerata che la prima di una serie di azioni da adottare.*

Il Presidente annuncia voto favorevole.

Il Sindaco annuncia voto favorevole.

Non essendovi ulteriori osservazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dall'Assessore Rossini,

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Tecnica;

Esprime il seguente parere

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO

Il Responsabile del Servizio

Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Contabile;

Esprime il seguente parere

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 assenti 2 (Rossi e Gobbi)

Favorevoli 13 contrari 1 (Paradisi) astenuti 1 (Montagna)

DELIBERA

- 1) di revocare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, adottati ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, approvato con propria deliberazione n. 19 in data 24.05.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;

- 3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),
- 4) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012 come emendate:

| Aliquota/detrazione | Misura |
|---|---------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale | 4,00% |
| Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale | 2,00% |
| Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado | 7,60% |
| Aliquota altre unità immobiliari concesso in uso gratuito a parenti di primo grado classificate nelle categorie A8 e A9 | 9,80% |
| Aliquota ordinaria | 9,80% |
| Aliquota maggiorata per immobili categoria catastale D5 e D7 | 10,60% |
| Detrazione per abitazione principale | €200,00 |

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 6) di garantire la massima diffusione del contenuto della presente delibera e dell'allegato regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Data l'urgenza di provvedere,

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 assenti 2 (Rossi e Gobbi)

Favorevoli 13 contrari 1 (Paradisi) astenuti 1 (Montagna)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNALISA PUOPOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. _____ del
Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma
1 della Legge n.267/00.
Lì 21-11-2012

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-10-2012

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNALISA PUOPOLO